

Civile Ord. Sez. 6 Num. 32067 Anno 2018  
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO  
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.  
Data pubblicazione: 12/12/2018

### ORDINANZA

sul ricorso 13478-2018 proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del  
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

*- ricorrente -*

*contro*

ND.AW MANDIAYE;

*- intimato -*

avverso l'ordinanza n. 184/2017 del GIUDICE DI PACE di  
LIVORNO, depositata il 23/10/2017;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

#### FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 21.04.2016, Ndaw Mandiaye adiva il Giudice di Pace di Livorno per sentir dichiarare l'annullamento del provvedimento di espulsione, emesso dal Prefetto di Livorno il 22.03.2016. Il Giudice adito accoglieva la domanda, ritenendo nulli il decreto ed il conseguente ordine di espulsione per essere stati entrambi notificati in copia semplice. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso il Ministero dell'Interno, denunciando: a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 47 del D. Lgs. n. 82/2005; art. 1, comma 1, lett. i)-bis e i)-ter ed art. 22, comma 3, del D. Lgs. 82/2005; l'art. 21-octies della L. 241/1990 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Ndaw Mandiaye non ha depositato difese.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il proposto ricorso, il Ministero dell'Interno contesta la pronuncia del Giudice di merito per aver violato la disciplina contenuta nel Codice dell'Amministrazione Digitale, in tema di trasmissione dei documenti informatici, e per non aver adeguatamente considerato la normativa in tema di validità dell'atto amministrativo, che esclude la notificazione dai vizi invalidanti lo stesso.

2. Il ricorso è infondato. 3. In tema di requisiti di validità dell'atto espulsivo del Prefetto, questa Corte ha più volte, condivisibilmente, affermato che sussiste il radicale vizio di nullità dell'espulsione, per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria, tutte le volte in cui all'espellendo venga comunicata, come accertato nella specie, una mera copia libera

o informale dell'atto in quanto non sottoscritta dal Prefetto ovvero non recante attestazione di conformità all'originale. Anche recentemente questa Corte ha ribadito che "in tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, il provvedimento prefettizio è nullo qualora all'espellendo ne venga consegnata una mera copia priva della necessaria attestazione di conformità all'originale" (Cass. n. 23171 del 12/11/2015; n. 13304 del 12/06/2014; n. 17569 del 27/07/2010; n. 28884 del 30/12/2005). 4. Se, a tale stregua, la norma di cui all'art. 21-octies della L. 241/1990, in tema di vizi che comportano l'annullabilità degli atti amministrativi, non è richiamata a proposito, le disposizioni in tema di documenti trasmessi ad una p.A., di trasmissione di documenti tra distinte p.A., o relative alla validità delle copie informatiche di documenti formati su supporto analogico, a parte che muovono da un presupposto di fatto che non trova riscontro nel provvedimento impugnato, non sono nella specie rilevanti, in quanto il richiamato orientamento sanziona con la nullità il provvedimento prefettizio di espulsione, in ragione del vizio della procedura comunicatoria.


5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata, né per dare atto della sussistenza dell'obbligo del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per essere l'Amministrazione ricorrente istituzionalmente esonerata, per valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 13 novembre 2018

Il Presidente




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 12 DIC. 2018



Il Funzionario Giudiziario  
Claudio RICCI



Corte di Cassazione - copia non ufficiale